



CITTA' DI ARPINO

Provincia di Frosinone

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del Reg. Data 30/06/2020	OGGETTO: Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Arpino – Revoca delibera di C.C. n. 43 del 07/12/2019
----------------------------------	--

L'anno *duemilaventi* il giorno trenta del mese di giugno alle ore diciannove, nella sala delle adunanze del Comune;

Alla prima convocazione in sessione straordinaria urgente che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
REA Renato	X		QUADRINI Gianluca		X
CHIETINI Andrea	X		MARTINO Rachele	X	
CASINELLI Niccolò	X		IAFRATE Mauro	X	
QUADRINI Stefania	X		FORTE Fabio		X
PUZZUOLI Elvira		X			
RABOTTI Francesco	X				
CAIRA Emanuele	X				
FORTUNA Giuseppe	X				
QUADRINI Dino	X				

Assegnati	13
In carica	13

Presenti	10
Assenti	3

Presiede il Sig. Andrea Chietini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio;

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Sono presenti gli assessori esterni: Biancale Bruno, Sera Massimo, Polsinelli Valentina, Manuel Maria Rosaria.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale

La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i Sig.ri Consiglieri: Quadrini Stefania e Fortuna Giuseppe per la maggioranza e Martino Rachele per la minoranza.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto al punto n1 dell'ordine del giorno.

Il Presidente, prima di procedere alla trattazione di merito deposita un emendamento al testo della proposta in atti, aggiungendo dopo il punto 5 del dispositivo il seguente punto:

“6. Di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Lazio, al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali- Direzione centrale per la finanza locale - ed all’Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone-Prefettura.”

Il testo dell’emendamento, che il Presidente consegna alla segretaria comunale dopo averne data lettura, viene allegato al presente verbale.(All. 1)

Si procede, quindi, a votazione per alzata di mano, col seguente esito:
voti favorevoli n. 8 e n. 2 astenuti (Martino Rachele e Iafrate Mauro) su n. 10 Consiglieri presenti.

A seguito dell’intervenuta approvazione dell’emendamento proposto il testo della proposta di deliberazione viene integrato con l’aggiunta del punto 6 sopra riportato.

Successivamente il Presidente dà la parola alla Consigliera Stefania Quadrini, che relaziona in merito all’argomento.

Ultimata la relazione della Cons. Stefania Quadrini, interviene il Cons. Iafrate Mauro, che chiede se sono pervenute offerte in risposta al bando per la vendita del palazzo “Sangermano” e, in caso affermativo, se l’offerta proviene da una società formalmente costituita.

Il Sindaco riferisce che è pervenuta una manifestazione di interesse per l’acquisizione dell’immobile Sangermano da parte di un privato che ha risposto per conto di una società da costituire. Tale manifestazione di interesse non è stata presa in considerazione quale offerta in risposta al bando perché carente di documenti.

Il Pres. Chietini precisa che si trattava di una manifestazione di interesse da parte di una costituenda società, non corredata della polizza fideiussoria richiesta dal bando, per cui non si è proceduto ad aggiudicazione.

Il Cons. Iafrate chiede ancora se la riduzione di spesa per il personale ammonta ad € 200.000,00.

La Cons. Quadrini Stefania risponde che per gli anni 2019-2020 la spesa di personale è diminuita di circa 200.000,00 euro, compresi gli oneri riflessi.

Il Pres. Chietini precisa che ai fini della presente deliberazione è stato considerato l’importo depurato degli oneri riflessi.

Il Cons. Iafrate chiede di conoscere su chi ricadono le responsabilità tecniche per il mancato incasso relativo alla vendita dell’immobile in località Collearino.

Il Sindaco riferisce che il responsabile del Settore Demanio e Patrimonio ha contestato il ritardo al promissario acquirente.

Iafrate ribadisce che vi sono responsabilità tecniche e chiede l’intera documentazione riguardante la vendita degli immobili “Sangermano” e “Collearino” .

Il Cons. Rabotti propone di dare indirizzo agli uffici di proseguire nella politica di parsimonia finora attuata e ricorda che tutta l’amministrazione, maggioranza e minoranza, ha interesse a preservare

l'integrità dell'Ente e che è stato fatto uno sforzo encomiabile per risolvere la crisi, agendo sempre in assoluta trasparenza. Invita, se vi è stato qualche disagio, a cercare insieme la soluzione.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione così come emendata.

Il Presidente, su richiesta del Cons. Iafrate, dà lettura del parere del revisore dei conti, quindi dà la parola ai capigruppo consiliari per le dichiarazioni di voto.

Il Cons. Iafrate rende la seguente dichiarazione di voto, anche per conto della Cons. Martino: "Diamo parere negativo a questa delibera in funzione della delibera di dicembre e chiediamo di avere al più presto copia della delibera per informare le procure competenti".

Il cons. Casinelli afferma: "Prendo atto che il Cons. Iafrate si riferisce alle osservazioni fatte nella delibera di dicembre e ricordo che i Consiglieri di minoranza non erano presenti". Dà quindi lettura della dichiarazione di voto, il cui testo si allega al presente verbale (All. 2).

Successivamente, il Cons. Iafrate chiede la lettura del verbale della seduta. Il Presidente domanda al Cons. Iafrate se intenda la rilettura della dichiarazione di voto rilasciata. Il Cons. Iafrate risponde negativamente precisando che si riferiva alla rilettura dell'intero verbale della seduta. Il Presidente del Consiglio fa rilevare che il verbale verrà redatto successivamente dal Segretario sulla base delle annotazioni sul brogliaccio e degli interventi uditi, precisando che nella prossima convocazione del Consiglio Comunale verrà inserito all'ordine del giorno il punto relativo alle "osservazioni e approvazione verbali delle sedute precedenti" secondo il disposto del vigente Regolamento.

Ultimata la discussione e ricevute le dichiarazioni di voto,

II. CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con delibera del commissario straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale, n. 3 del 18/02/2013 questo Ente ha provveduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale - art. 243 bis e seguenti del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione n. 29 del 13 marzo 2013 della Sezione Regionale di Controllo per il Lazio con la quale tale Organo sospende la procedura di valutazione del piano di riequilibrio del Comune di Arpino e deferisce ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/2012 convertito con Legge 123/2012, alla Sezione delle Autonomie questione di massima di particolare rilevanza;

VISTA la deliberazione n. 102/2013/INPR della Sezione Regionale di Controllo per il Lazio con la quale tale Organo approva superiori indicazioni da inviare per l'esame del Piano di Riequilibrio Pluriennale del Comune di Arpino alla Sottocommissione della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali di cui all'art. 155 del TUEL;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 13/07/2013 di approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 243bis del D. Lgs. 267/2000 a seguito di variazioni;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti n. 162/2014/PRSP adottata dalla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio di approvazione del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Arpino;

CONSIDERATO CHE l'art. 1 comma 714 della L. 208 del 28 dicembre 2015 stabiliva che *“Gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui ai periodi precedenti, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e' effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.”*

VISTO CHE il D.L. 133 del 12 settembre 2014 convertito in Legge n. 164 del 11 novembre 2014 all' art.43 comma 1 stabilisce che:

Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, qualora l'ammontare delle risorse attribuite a valere sul predetto "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" risulti inferiore a quello di cui al periodo precedente, l'ente locale interessato e' tenuto, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione del piano stesso, ad indicare misure alternative di finanziamento per un importo pari all'anticipazione non attribuita.

RICORDATO CHE:

- in riscontro alla nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, prot. 17086 del 16/02/2016 avente ad oggetto: “Art. 1, comma 714, legge 28.12.2015, n. 208. Rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Arpino (FR)”, questo Ente con nota prot. n. 1907 del 24 febbraio 2016 ha manifestato l'intenzione ai sensi dell'art. 1 comma 714 della Legge 208 del 2015 di rimodulare il Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale e di restituire il fondo di rotazione nel periodo massimo di anni trenta decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione;
- con nota del Ministero dell'Interno prot. 59419 del 08/04/2016 si comunicava il nuovo piano di ammortamento del Fondo di Rotazione con rimodulazione trentennale prevista dall'art. 1 comma 714 della legge 208/2015.

- questo Ente con deliberazione di C.C. n. 22 del 30/09/2016 ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis e seguenti del D.Lgs. 267/2000 rimodulato;
- con deliberazione della Corte dei Conti n. 126/2016/PRSP la Sezione Regionale di controllo per il Lazio ha deliberato ai sensi dell'art. 1, commi 714 e 714-bis della legge 28.12.2015, n. 208, di approvare la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario decennale del Comune di Arpino con le raccomandazioni di cui in parte motiva e con riserva di costanti verifiche sulle misure attuative nei termini di legge;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019 depositata il 14/02/2019 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).

ATTESO CHE per gli effetti della citata sentenza C. Cost. n. 18/2019, la restituzione del fondo di rotazione dovrà essere effettuata in n. 10 annualità decorrenti per questo Ente dal 01/01/2015, annualità successiva alla concessione dell'anticipazione;

CONSIDERATO CHE:

- in seguito alla statuizione della predetta sentenza, dovranno essere previste quote annuali di € 249.665,63 fino al 2024 per la restituzione del fondo di rotazione;

- oltre a ciò occorre prevedere la copertura del disavanzo da Piano di Riequilibrio pluriennale decennale e del disavanzo da Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011;

POSTO CHE a norma del richiamato D.L. 133 del 12 settembre 2014 convertito in Legge n. 164 del 11 novembre 2014, art.43 comma, la quota annuale di € 249.665,63 rappresenta contestualmente restituzione del Fondo di Rotazione oltre che recupero del disavanzo;

RICHIAMATA la nota prot. 10587 del 07/11/2019 con oggetto: “Segnalazione di squilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 153 comma 6 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 33 del regolamento di contabilità.” nella quale si precisava che si era provveduto ad effettuare l'ordinativo di pagamento in favore del Ministero dell'Interno, a titolo di restituzione del Fondo di Rotazione, con 2° rata ricalcolata nell'ambito di un piano di ammortamento decennale, pari ad € 221.925,01 a cui si aggiungeva la 1° rata di competenza dell'anno 2019 pari ad € 27.740,62 per un totale di € 249.665,63.

CONSIDERATO CHE in tale nota si precisava che dal delineato quadro non risultava possibile sostenere gli obiettivi di risanamento del disavanzo, riformulati a seguito della Sentenza di Corte Costituzionale n. 18/2019, oltre che prevedere un congruo Fondo accantonamento per rischi e contenzioso, rispetto alle passività descritte, tale da mantenere gli equilibri di Bilancio in armonia con gli obiettivi del Piano di Riequilibrio in essere, per cui si era proceduto alla segnalazione ai sensi dell'art. 153 comma 6 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 33 del regolamento di contabilità.

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 43 del 07/12/2019 con oggetto: “Segnalazione di squilibrio finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 33 del regolamento di contabilità – Provvedimenti”

CONSIDERATO CHE con tale atto il Consiglio Comunale deliberava di far ricorso alla procedura di rimodulazione o riproposizione del Piano di riequilibrio Finanziario dando indirizzo alla Giunta Comunale e al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, con il supporto dei competenti uffici comunali e del Revisore dei Conti del Comune di Arpino, di procedere alla rimodulazione o riproposizione del Piano di Riequilibrio Finanziario per adeguarlo alla normativa vigente secondo la procedura dell'art. 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dettata dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi".

RICHIAMATO l'art 243-bis del d.lgs. 267/2000 che al comma 5 dispone "Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario."

RICHIAMATO, altresì, l'art.107 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha prorogato il termine di cui all'art. 243-bis comma 5 del d. lgs. 267/2000 al 30 giugno 2020;

RICHIAMATA la sentenza di Corte Costituzionale del 23 giugno 2020 n. 115 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58;

POSTO CHE per l'anno 2020 l'Amministrazione ha adottato le seguenti misure:

- deliberazione di G.C. n. 37 del 27/05/2020 "Rinegoziazione dei prestiti concessi al Comune di Arpino dalla Cassa Depositi e Prestiti SPA";
- deliberazione di G.C. n. 41 del 29/05/2020 "Sospensione del pagamento della quota capitale delle rate del mutuo contratto con Unicredit in scadenza nell'anno 2020";

POSTO CHE:

- per l'anno 2020 è prevista la corresponsione del Fondo per le funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 106 del D.L. 34 del 19 maggio 2020;

- è stato ripartito il 30% del fondo e ciò ha determinato per l'Ente l'attribuzione della somma di € 66.223,08;

- l'IFEL ha fornito indicazioni sulla modalità di calcolo dell'ammontare del fondo ex art. 106 del D.L. 34/2020;

POSTO, ALTRESI', CHE:

- rispetto all'esercizio 2019 si registra una riduzione della spesa del personale per:

- pensionamenti di n. 4 dipendenti intervenuti nell'anno 2019;
- il comando di n. 1 dipendente cat. C presso altro Ente autorizzato con delibera di G.C. n. 125 del 16/07/2019;
- trasferimento verso altra amministrazione di n. 1 dipendente cat. D2 avvenuta nel dicembre 2019.

per un importo complessivo di circa € 106.884,00.

- nell'anno 2020 è previsto il pensionamento di ulteriori 4 dipendenti comunali: n. 3 categoria C e n. 1 categoria B3;

per un importo complessivo di circa € 79.413,00.

RICHIAMATA la nota in atti prot. 4614 del 28/05/2020 con la quale l'Ente di Governo dell'A.T.O. n. 5 ha comunicato che il Comune di Arpino beneficerà di € 113.972,45 euro per proventi derivanti dalle concessioni relative alle annualità corrispondenti al periodo 2003-2012;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 133 del 30.07.2019 con la quale è stata conferita delega al Comune di Picinisco, in qualità di capofila dei Comuni ricadenti nel bacino imbrifero dei fiumi Liri-Garigliano, di procedere al recupero dei canoni BIM non corrisposti per le annualità pregresse per un importo previsto di circa € 50.000,00.

DATO ATTO CHE in relazione all'alienazione del manufatto ex scuola di Collearino, destinato con precedenti atti al ripiano del disavanzo, è stato stipulato contratto preliminare di compravendita, all'atto del quale sono stati versati € 10.000 a titolo di acconto sul prezzo complessivo di € 115.000,00, di cui € 15.000,00 da compensarsi con manutenzione trentennale del monumento adiacente l'immobile ed € 90.000,00 da versare contestualmente al rogito notarile previsto nell'anno 2020;

CONSIDERATO CHE le richiamate misure risultano utili al ripristino degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2020 e che per gli equilibri di bilancio per l'annualità 2021 e per il conseguimento degli obiettivi contenuti nel piano di riequilibrio, sono in corso le procedure per il conseguimento dell'alienazione di Palazzo Sangermano;

DATO ATTO CHE, in relazione a tale alienazione:

- l'Ente ha attivato presso il MIBACT il procedimento per l'autorizzazione alla vendita dell'immobile, attualmente in fase di definizione;
- la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione n. 40 del 27/05/2020 con oggetto "Alienazione del Palazzo Sangermano. Avvio del Procedimento.", cui è seguita la pubblicazione di apposito avviso e l'acquisizione di n. 1 manifestazione di interesse, non perfezionabile nella vendita in quanto carente della documentazione prevista dal bando;

RICHIAMATA, ALTRESI', la deliberazione di G.C. n. 8 del 28.01.2020 con oggetto: "Determinazioni relative alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 07/12/2019" con la quale si deliberava di continuare la interlocuzione con le istituzioni competenti al fine di attivare le procedure previste dall'art. 1 commi 888 e 889 della Legge 205/2017;

SENTITI per le vie brevi il Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e la sezione Regionale della Corte dei Conti;

CONSIDERATO CHE, alla luce delle circostanze sopra evidenziate, in gran parte sopravvenute rispetto all'adozione della deliberazione n. 43/2019, si ritiene non più opportuno il ricorso alla rimodulazione del piano di riequilibrio;

PRESO ATTO della Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 29/06/2020 ad oggetto “Riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Arpino – determinazioni relative alla Delibera di C.C. n. 43 del 07/12/2019”;

VISTO l’art. 21-quinquies della L. 241/1990 che così dispone: “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato.....”;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto e considerato, di revocare la delibera di C.C. n. 43 del 07/12/2019 con oggetto: “Segnalazione di squilibrio finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 33 del regolamento di contabilità – Provvedimenti”;

ACQUISITO il parere tecnico e contabile del Responsabile di Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000;

ACQUISITO il parere del Revisore Unico;

Con votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti e proclamata dal Presidente con il seguente esito:

Presenti: n. 10, votanti n. 10, voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 2 (Martino Rachele e Iafrate Mauro).

DELIBERA

1. che la narrativa di cui in premessa costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. che l’Ente non intende fare ricorso alla procedura di rimodulazione o riproposizione del piano di riequilibrio finanziario di cui alla delibera di C.C. n. 43 del 07/12/2019 con oggetto: “Segnalazione di squilibrio finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 33 del regolamento di contabilità – Provvedimenti”;
3. di revocare la delibera di C.C. n. 43 del 07/12/2019 con oggetto: “Segnalazione di squilibrio finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 33 del regolamento di contabilità – Provvedimenti”;
4. Di dare atto che sono state adottate misure utili al ripristino degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2020 al quale si applica il disavanzo rilevato con l’approvazione dello schema di rendiconto per l’esercizio 2019 nella misura di € 144.035,37;
5. Di dare atto che sono in corso le procedure relative all’alienazione di Palazzo Sangermano, al fine di reperire le risorse da destinare al ripristino degli equilibri di bilancio per l’annualità 2021 e al conseguimento degli obiettivi contenuti nel piano di riequilibrio;
6. Di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Lazio, al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale ed all’Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone – Prefettura.

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con separata votazione espressa nei modi e nei termini di legge con il seguente esito:

Presenti: n. 10, votanti n. 8, voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Martino Rachele e Iafrate Mauro).

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Antonietta Aruta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Ing. Andrea Chietini

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

Visto lo Statuto comunale

ATTESTA

- che la presente deliberazione stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale li,

03/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Franca Sacchetti

Prot. 5849/2020

Contro la presente è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione e/o 120 giorni al Presidente della Repubblica